

AGENZIA DI
18/06/24 3
209,00
1593
DIRETTORE

STATUTO

FOCENE INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I

Costituzione, finalità e attività

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 35 e successivi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive integrazioni (da qui in avanti "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, è costituita, in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "FOCENE INSIEME", di seguito indicata come "Associazione". Quanto precede per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo di APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

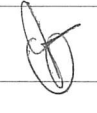
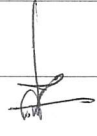
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fiumicino (Provincia di Roma). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio







Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione potrà istituire, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli associati, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, purché all'interno del medesimo Comune.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura ed elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e rifiuta qualsiasi discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e sesso.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare quelle appartenenti al territorio di Fiumicino;

b) l'integrazione sociale e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

c) il contrasto e la prevenzione per eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione delle persone;

d) il sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune;

e) l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva di coesione e protezione

sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della

persona;

f) il miglioramento delle relazioni interpersonali concrete e solidali tra

le generazioni;

g) la beneficenza e la solidarietà;

h) l'impegno nel volontariato civile e solidale;

i) la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla di-

gnità;

k) l'elaborazione di progetti, anche con la collaborazione di istituzioni

pubbliche e delle Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni

di vita economiche e sociali adeguate alla popolazione del territorio di

Fiumicino;

j) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità socia-

li;

m) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;

n) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo e solidale;

o) la valorizzazione della cultura, della creatività, delle attitudini crea-

tive, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produ-

zione e fruizione culturale;

p) la promozione e l'ampliamento delle occasioni e delle attività ludiche,

di socialità, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricrea-

tive e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla

promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e rivolti a mi-

gliorare la qualità di vita degli associati e dei cittadini in generale;

g) il mantenimento e il miglioramento del benessere psico-fisico degli appartenenti alla comunità di Fiumicino;

r) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire, ove possibile, l'autorganizzazione dei cittadini come parte integrante del diritto di associazione;

s) il coinvolgimento nella rete dei servizi sociali territoriali;

t) la promozione dei rapporti intergenerazionali, soprattutto attraverso iniziative e progetti con le scuole presenti e/o con altre realtà territoriali.

Art. 4 - Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione opera, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, ove non in contrasto con la normativa vigente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DNC
[Handwritten signature]

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultu-

rali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché al-

la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge

14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del pae-

saggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successi-

ve modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo

16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-

sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in

misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125,

e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certifica-

zione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solida-

le, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in

un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di

sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere

l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo

equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore

di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative na-

zionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché

di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del

lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa

sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno

2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture

del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività

di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodot-

ti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse gene-

rale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-

colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di

cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione potrà, altresì porre in essere raccolte pubbliche di fon-

di, al fine di finanziare le proprie attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nelle forme, nelle condizioni

e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul terri-

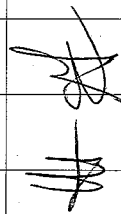
torio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di de-

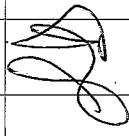
terminati servizi, può collaborare con altri Enti del Terzo Settore e con

Enti senza fine di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può stipu-

lare inoltre con essi Accordi e Convenzioni e promuovere e/o costituire e/o



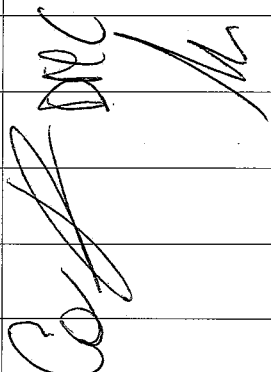












aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative,

Imprese Sociali e/o altri Enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

6. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o

di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

7. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti.

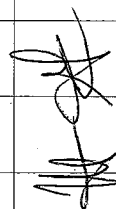
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

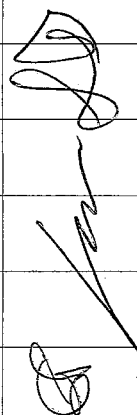
1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 soci), in caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità che essa si propone, che si impegnano a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente statuto.



2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.



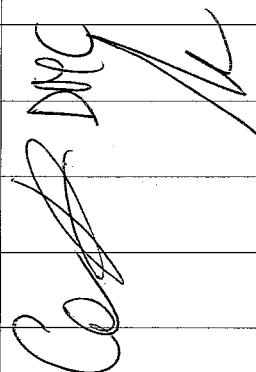
3. Chiunque può aderire all'Associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, osservando gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.



4. Per aderire all'Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo.



5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 15 giorni dalla data di deliberazione. Ac-



chiesta la propria richiesta di adesione egli dovrà essere iscritto nel libro dei soci, che può essere anche in formato digitale.

6. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli associati entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

7. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

8. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee.

Art. 7 - Diritti degli associati

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

1. Gli associati hanno diritto di voto in proprio o per delega, purché in regola con il pagamento annuale della quota sociale. Hanno inoltre diritto

a:

a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività ed alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

c) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

d) partecipare alle assemblee;

e) approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti Interni;

f) approvare i bilanci;

g) esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. La presa

visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo, con modalità tali da non intral-

ciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui docu-

menti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di

fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta

al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;

h) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che verrà acquisito trascorsi 3 mesi dalla data di iscrizione.

Art. 8 - Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dalle attività svolte;
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione dal rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Per prassi il rinnovo della quota associativa deve avvenire nel mese di gennaio di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;

c) per scioglimento volontario dell'Associazione;

d) per decesso.

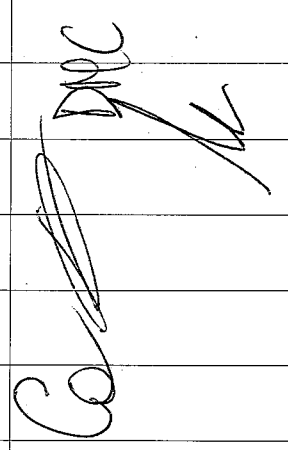
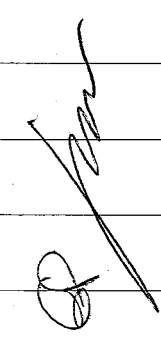
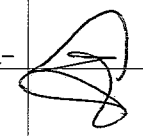
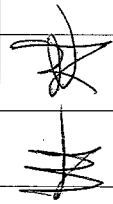
2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione dal Consiglio Direttivo per un periodo limitato di tempo o definitivamente a seconda della gravità della mancanza rilevata per:

a) comportamento incivile o contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, qualora esistente, o all'Assemblea dei soci, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Consiglio dei Probiviri, qualora esistente, o l'Assemblea degli associati dovranno pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevi-



mento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di pronunciamento da parte del Collegio dei Proviviri o dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può comunque partecipare alle sole riunioni assembleari ma non ha il diritto di voto.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Dal presentare la propria candidatura a predette elezioni sono esclusi i soci sanzionati con le modalità riportate nel Regolamento Interno all'Associazione. In caso di parità di voto nei vari incarichi fra due o più soci, viene eletto il candidato di più giovane età.

3. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale. Per gli associati che ricoprono cariche direttive

è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di particolari incarichi svolti a titolo oneroso.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consi-

gliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi

diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione

deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno

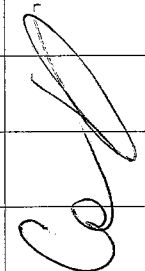
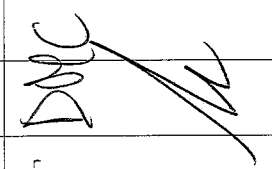
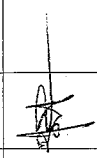
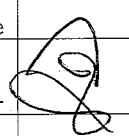
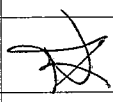
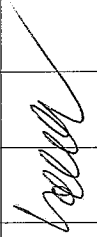
la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda

convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione

del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede



associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

15. L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

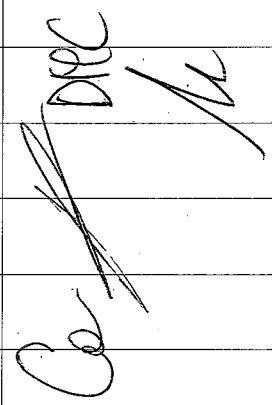
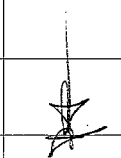
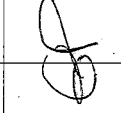
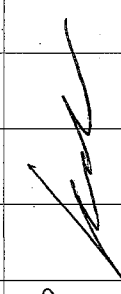
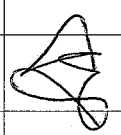
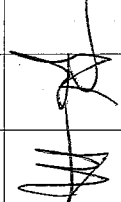
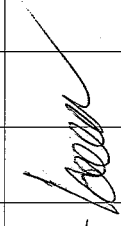
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

16. L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.



Art. 12 - Consiglio Direttivo e Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

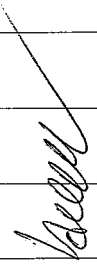
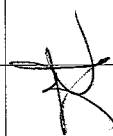
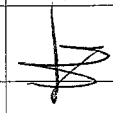
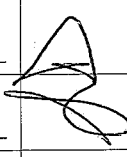
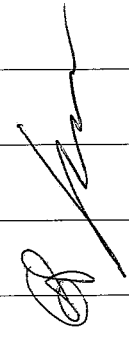
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

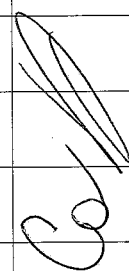
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 10 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

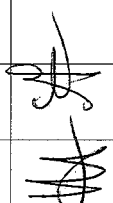
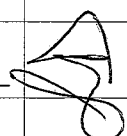
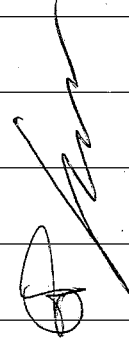
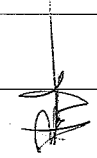
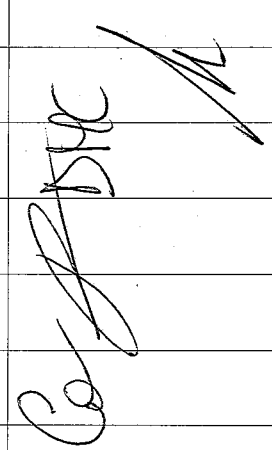
f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso per la realizzazione di specifici progetti, anche costituendo appositi Comitati Tecnici;

l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 13 - Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

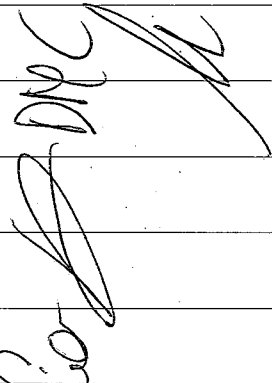
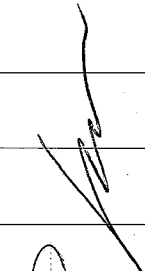
dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 14 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il



Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15 - Organo di controllo (eventuale)

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri (eventuale)

1. E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, dura in carica 3 anni, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Titolo IV

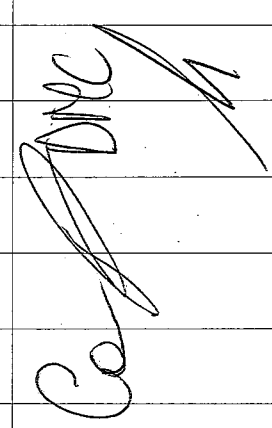
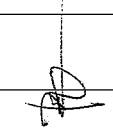
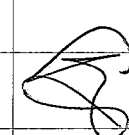
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 17 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 30, le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art.32 del presente Statuto.

Art. 18 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi di Enti pubblici ed enti privati, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) contributi di soci, di altre persone fisiche, da parte dello Stato, della Regione, del Comune/Municipio, degli Enti locali anche se finalizzati al sostegno di specifici progetti realizzati nell'ambito statutario;

e) convenzioni con Enti pubblici e privati;

f) erogazioni liberali, di soci e di terzi;

g) rendite patrimoniali;

h) proventi delle attività a favore degli associati, dei loro familiari, di terzi;

i) attività di raccolta fondi;

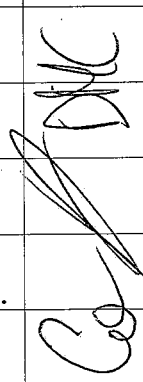
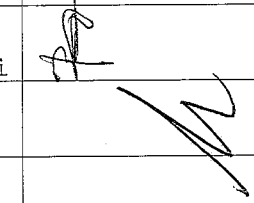
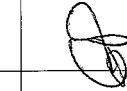
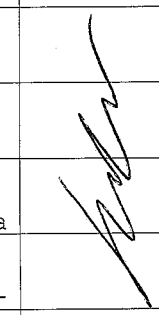
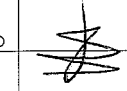
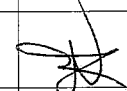
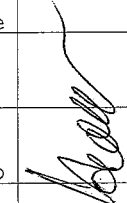
j) dal fondo di riserva, ove esistente;

k) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

l) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

m) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.

6 del Codice del Terzo Settore;



n) 5x1000;

o) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 19 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario, Bilancio di esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, ovvero inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo deve procedere alla predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

3. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 7 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

5. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale qualora esistente.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale.

Titolo VI

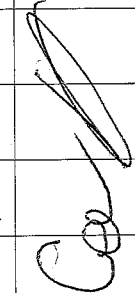
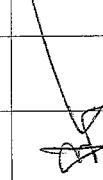
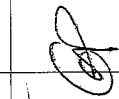
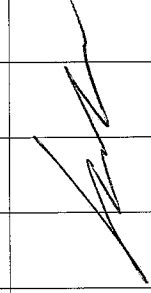
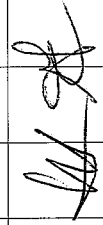
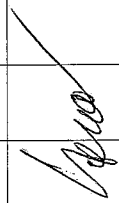
Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola Compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 22 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in



quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni con-

tenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma in data 12 giugno 2024

FIRME DEI PRESENTI

Corrado Oberto
Piero Mei
De Masi Corrado
Piero F. B.
Gordano Salaci
Luigi F. B.
Luigi M.
Ugo M.
Manlio F. B.
Piero S. B.
Manlio B.

